



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2671

Legge quadro in materia di avioturismo

Indice

1. DDL S. 2671 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2671	4

1. DDL S. 2671 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2671
XVIII Legislatura

Legge quadro in materia di avioturismo

Iter

14 luglio 2022: da assegnare

Successione delle letture parlamentari
S.2671

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maurizio Campari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Corti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Candiani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **14 luglio 2022**; annunciato nella seduta n. 453 del 14 luglio 2022.

Classificazione TESEO

AEREI DA TURISMO , TURISMO

Articoli

MINISTRO PER IL TURISMO (Artt.1, 3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 3),
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.2), ATTIVITA' EDILIZIE E CANTIERI (Art.2),
ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.2), AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI (Artt.2, 3, 4),
REGIONI (Artt.2, 3, 4, 5, 6), PROVINCE AUTONOME (Artt.2, 3, 4, 5, 6), TRENTO (Artt.2, 3, 4, 5,
6), BOLZANO (Artt.2, 3, 4, 5, 6), PILOTI (Art.5), PATENTE (Art.5), RETRIBUZIONE (Art.5),
PROGRAMMI E PIANI (Art.6), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.6), COMMEMORAZIONI E
CELEBRAZIONI (Art.7)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2671

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2671

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRIZIARELLI**, **PERGREFFI**, **CAMPARI**, **CORTI**, **RUFA**, **CASOLATI**, **FUSCO**, **CANDIANI**, **AUGUSSORI**, **Simone BOSSI**, **Emanuele PELLEGRINI** e **RIPAMONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2022

Legge quadro in materia di avioturismo

Onorevoli Senatori. - Negli ultimi decenni l'interesse verso il volo turistico ha registrato una crescita esponenziale: basti pensare che in Italia vi sono circa 600 tra aviosuperfici e campi di volo, 22 aeroporti minori o regionali e approssimativamente 20.000 velivoli ultraleggeri (15.000 a motore e 5.000 per il volo libero). Tale settore è anche in grado di sviluppare un indotto economico considerevole: si pensi solo al fatto che la principale azienda produttrice di velivoli ultraleggeri al mondo è italiana.

Tutto ciò conferma la necessità di un intervento per sostenere lo sviluppo del settore così da assicurare il doveroso sostegno delle istituzioni all'intero comparto. Tale percorso è stato positivamente avviato nel corso della presente legislatura attraverso l'adozione di alcuni importanti atti: con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stato mosso un primo passo mediante l'istituzione di un fondo per lo studio preliminare per l'introduzione del volo turistico in Italia con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; inoltre sono stati approvati due emendamenti e un ordine del giorno molto importanti per il settore: il primo prevede una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione di indirizzi e procedure di coordinamento che assumono la denominazione di Sistema aereo di vigilanza antincendio (SAVA). Le misure afferenti al SAVA mirano ad integrare il dispositivo operativo nazionale costituito da aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici. Il secondo prevede la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione. L'ordine del giorno, presentato in Senato ed accolto dal Governo il 27 ottobre 2020 all'interno della legge di delegazione europea 2019-2020 impegnava il Governo a valutare l'opportunità, in sede di attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, di adottare ogni iniziativa per favorire lo sviluppo dell'industria del volo turistico in Italia che ha avuto attuazione il 17 settembre scorso con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che approva l'innalzamento del peso a 600 chilogrammi degli ultraleggeri (e 650 chilogrammi per gli anfibi) previsto dal citato regolamento europeo.

Il presente disegno di legge, che nasce con uno spirito condiviso e unanime, reca quindi disposizioni puntuali che introducono norme per il riconoscimento e la promozione dell'avioturismo, inteso come l'attività di volo effettuata con aeromobili, da e verso scali appositi, per il raggiungimento di mete turistiche, nonché come strumento per la fruizione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionale.

Tra tali disposizioni merita di essere segnalata quella di cui all'articolo 5, comma 4, che consente ai piloti dei velivoli per il volo da diporto o sportivo (VDS) impiegati per i voli turistici, di assoggettare i redditi percepiti per tale attività al regime fiscale cosiddetto dei « redditi diversi », tipico dei lavoratori sportivi.

L'articolo 7, al fine di conservare, rinnovare e costruire una cultura condivisa sul tema del volo, prevede l'istituzione della « Giornata nazionale del volo », per il 19 aprile di ogni anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca norme per il riconoscimento e la promozione dell'avioturismo in Italia agevolando il traffico da diporto aereo, mediante iniziative volte a proteggere, salvaguardare, consolidare e sviluppare il patrimonio nazionale costituito dalla rete dei piccoli aeroporti, delle aviosuperfici, delle idrosuperfici, delle elisuperfici e dei campi di volo. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, sono considerati strategici e non soggetti a modifiche di destinazione d'uso gli aeroporti locali, non individuati di interesse nazionale. Sono altresì considerate strategiche le aviosuperfici da individuare con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono adottate nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e della normativa regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di turismo.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) « avioturismo »: attività di volo praticata con aeromobili leggeri e velivoli per il volo da diporto o sportivo (VDS), con e senza motore, per il trasporto di equipaggi e passeggeri in luoghi turistici, per raggiungere scali avioturistici o per raggiungere e volare in aree dotate di caratteristiche orografiche e aerologiche adatte al veleggiamento con velivoli VDS privi di motore;
- b) « scalo avioturistico »: struttura dotata di area idonea al decollo e all'atterraggio, destinata all'aviazione da diporto effettuata con velivoli VDS provvisti di motore o con aeromobili di aviazione generale turistica e loro equipaggi, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- c) « distretto avioturistico »: ripartizione territoriale costituita da comuni totalmente o parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, caratterizzata dalla presenza di particolari condizioni orografiche e aerologiche adatte al veleggiamento, laddove siano presenti aree idonee al decollo e all'atterraggio di velivoli VDS privi di motore e i relativi servizi complementari;
- d) « servizi complementari »: servizi di manutenzione, rifornimento dei velivoli, assistenza, ospitalità e ristoro per gli equipaggi e i passeggeri;
- e) « attività avioturistica »: le attività esercitate negli scali e nei distretti avioturistici, incluse quelle relative ai servizi complementari, da associazioni, società di capitali o di persone, in rapporto di connessione con il territorio circostante e con le attività turistiche ivi esistenti;
- f) « volo libero (VL) »: attività sportiva di volo condotta con velivoli VDS privi di motore;
- g) « punti di decollo e atterraggio per il volo libero »: aree o strutture idonee per il decollo e l'atterraggio di velivoli VDS sprovvisti di motore;
- h) « campo di volo »: qualunque area idonea alle manovre di decollo e atterraggio di velivoli VDS su aree idonee di proprietà privata o pubblica non appartenenti al demanio aeronautico il cui accesso è subordinato al semplice consenso del proprietario;
- i) « aviosuperficie », « idrosuperficie » ed « elisuperficie »: le superfici come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2006, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.

Art. 2.

(Semplificazioni procedurali per la realizzazione di campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di nuovi campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed

elisuperfici, nonché al fine di accrescere la qualità e l'efficienza di quelle esistenti, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, gli interventi edilizi per la realizzazione di *hangar* per rimessaggio, officine per la manutenzione, punti di rifornimento carburante, moduli abitativi adibiti a servizio di foresteria, bar, ristoranti, punti di ristoro nonché di ogni altra pertinenza o struttura servente delle predette superfici sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Agli interventi per la costruzione di nuovi campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici, elisuperfici e degli edifici ad essi afferenti, in quanto attività produttive, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

3. Agli interventi edilizi sui campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti planivolumetrici prescritti dalla legislazione vigente, fatti salvi, esclusivamente, eventuali vincoli ambientali e fermo restando il prosieguo delle attività qualora antecedenti all'istituzione del vincolo. La destinazione d'uso dei manufatti realizzati ai sensi del presente comma non è in alcun modo modificabile.

4. Nel caso di ristrutturazione, con o senza demolizione, di edifici parti di aviosuperfici, idrosuperfici o elisuperfici, è sempre consentita la modifica della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche dell'edificio preesistente. L'incremento planivolumetrico è sempre consentito nel limite massimo del 30 per cento della volumetria preesistente, purché sia garantito il rispetto delle norme in materia di sicurezza dell'aviazione e purché ciò non comporti una riduzione dell'area idonea alla partenza e all'approdo dei velivoli. Gli interventi edilizi di cui al presente comma sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano una ricognizione delle aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici presenti sul territorio. Entro i successivi sessanta giorni dall'effettuazione della ricognizione di cui al primo periodo, e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti per renderli compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Ove sussistano prevalenti ragioni di interesse pubblico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, con riguardo a specifiche superfici individuate ai sensi del comma 4, ridurre il limite massimo di incremento planivolumetrico consentito ai sensi del comma 3.

Art. 3.

(Scali avioturistici)

1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabiliti i requisiti minimi essenziali che ciascuno scalo avioturistico deve garantire ai piloti e agli equipaggi che lo utilizzano anche in via temporanea.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano una ricognizione di aeroporti, aviosuperfici, campi di volo, elisuperfici e idrosuperfici presenti sul territorio regionale e delle loro caratteristiche.

3. Entro centottanta giorni dalla ricognizione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi i requisiti minimi di cui al medesimo comma 1, definiscono i criteri di individuazione e classificazione degli scali avioturistici, fermo l'obbligo di prevedere cinque categorie, in ordine crescente, in ragione delle strutture di cui ciascuno scalo avioturistico dispone nonché dei

servizi da esso offerti o ad esso correlati.

4. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche agli scali avioturistici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Distretti avioturistici)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano una ricognizione dei punti di decollo e atterraggio più frequentati per l'attività di volo libero con velivoli VDS senza motore presenti sul territorio regionale e delle loro caratteristiche.

2. Entro centottanta giorni dalla ricognizione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di individuazione, classificazione e costituzione dei distretti avioturistici.

Art. 5.

(Volo turistico e servizi correlati)

1. Gli aeroclub, le scuole di volo e le associazioni sportive presenti sul territorio nazionale possono effettuare voli con velivoli VDS provvisti di motore per finalità turistico-ricreative della durata massima di un'ora, con decollo e atterraggio presso lo stesso punto, anche previa corresponsione di un compenso.

2. I soggetti in possesso di attestazione della qualifica di istruttore o abilitati all'esercizio del biposto turistico professionale (BTP) con passeggero affiancato possono effettuare voli in biposto per finalità turistico-ricreative con velivoli VDS sprovvisti di motore, anche previa corresponsione di un compenso. L'abilitazione all'esercizio del BTP è rilasciata dall'Aero Club d'Italia. I servizi di guida, accompagnamento, recupero e trasporto dei piloti di volo libero e delle loro attrezzature, anche con veicoli a motore, possono altresì essere offerti da soggetti in possesso della qualifica di « guida avioturistica ». Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i criteri per la formazione delle guide avioturistiche e per il rilascio del relativo attestato per l'esercizio dell'attività.

3. I velivoli VDS impiegati per i voli turistici di cui al comma 1 devono essere pilotati da soggetti in possesso di attestazione della qualifica di istruttore.

4. Ai redditi derivanti dall'attività di volo turistico, percepiti dai soggetti di cui ai commi 2 e 3, si applica, su istanza dei medesimi soggetti, il regime di cui agli articoli 67, comma 1, lettera *m*), e 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

(Promozione dell'avioturismo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'avioturismo nell'ambito della programmazione turistica adottata periodicamente, attraverso iniziative e stanziamenti a valere sul bilancio regionale o provinciale.

2. Per la promozione dell'avioturismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano, altresì, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, allo scopo incrementate di un milione di euro **annui** a decorrere dall'anno 2023.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura disciplina, con proprio decreto, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'attribuzione delle risorse di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome è riconosciuta priorità ai progetti finalizzati alla promozione di itinerari avioturistici interregionali, in ordine crescente in ragione del numero delle regioni o delle province autonome coinvolte.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, valutati in un milione di euro

annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 7.

(Istituzione della « Giornata nazionale del volo »)

1. La Repubblica riconosce il giorno 19 aprile di ciascun anno quale « Giornata nazionale del volo », al fine di conservare, rinnovare e costruire una cultura condivisa sul tema del volo.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza delle attività connesse al tema del volo.
4. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono altresì organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie e incontri volti alla promozione dell'avioturismo. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

